Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Contratto ASI n. 2024-10-I.0.
"Servizi inerenti alla realizzazione della stazione osservativa Space Debris Laser Ranging (SDLR) presso la sede ASI-CGS di Matera"
Codice Unico di Progetto (CUP) F83C22002460005
Codice Identificativo Gara (CIG) 9831620D79

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale Luca Vincenzo Maria SALAMONE e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma

E

CASTORE - Consortium for Adaptive Space Tracking of Objects 'Round the Earth - Società Consortile a Responsabilità Limitata (CASTORE S.c.a.r.l.) con sede legale in Via Mendola 24, 39100 Bolzano con capitale sociale di Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano con il numero BZ-244025, Codice Fiscale n. 03245280213 e Partita IVA n. 03245280213 rappresentata da Roberto BIASI nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Consortile, costituita con atto notarile n. 3578 Serie 1T del 22/02/2024 (d'ora innanzi indicata come Contraente)

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell'Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;

Il presente Contratto consta:
- di n. 40 articoli con Appendice (A-F) per un totale di n. 74 pag.
- di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. 132 pagine.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ASI

INDICE

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse
ART. 2 Oggetto del contratto
ART. 3 Durata del contratto
ART. 3 bis Piano di rientro
ART. 4 Piano delle attività
ART. 5 Prezzo/*Valore contrattuale*
ART. 6 Piano e modalità di pagamento
ART. 7 Penali
ART. 7 bis Premio di accelerazione
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9 Oneri fiscali
ART.10 Garanzie definitive

B. Responsabilità
ART.11 Responsabilità del Contraente
ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto
ART.13 Documentazione

C. Organizzazione e controllo delle attività
ART.14 Organizzazione dell'ASI
ART.15 Organizzazione del Contraente
ART.16 COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'
ART.17 Modifiche
ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto
ART.19 Garanzia
ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART.21 Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente
ART.22 Materiali di provenienza estera
ART.23 Permessi e autorizzazioni
ART.24 Trasporti e assicurazioni
ART.25 Comunicazioni e corrispondenza
ART.26 Sospensione delle attività
ART.27 Recesso unilaterale dell'ASI
ART.28 Risoluzione del contratto

ART.29 Causa di forza maggiore
ART.30 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione - Utilizzazioni future
ART. 31 Valorizzazione dei risultati e trasferimento tecnologico e scientifico
ART.32 Regime di segretezza
ART.33 Assicurazioni sociali
ART.34 Foro competente
ART.35 Quadro normativo di riferimento
ART.36 Codice di comportamento ASI
ART. 37 Trattamento dei dati personali
ART. 38 Pari opportunità e inclusione lavorativa
ART. 39 Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e principio del tagging clima e digitale
ART. 40 Principio del superamento dei divari territoriali

APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE
Valutazione della documentazione tecnica
Presentazione della documentazione
Rapporti di avanzamento
Rapporto mensile
Lingua

APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
Riunioni Contrattuali ASI-Contraente
Riunioni di lavoro
Sorveglianze ed ispezioni dell'ASI
Verbali

APPENDICE C
1. Flusso per l'approvazione delle proposte di modifica
2. Esempio Project Directive
3. Esempio Engineering Change Proposal
4. Risultanze del CRB

APPENDICE D
MODIFICHE

APPENDICE E

METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI

APPENDICE F

COGNIZIONI E BREVETTI

A. <u>Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici</u>

PREMESSE

L'iniziativa "Servizi inerenti alla realizzazione della stazione osservativa Space Debris Laser Ranging (SDLR) presso la sede ASI-CGS di Matera" è stata posta in essere in esecuzione della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 "SatCom", M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy" in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC)].

Con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR) è stato presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, sono state stabilite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2022, all'art. 1, sono stati individuati i fondi assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana, per gli anni dal 2022 al 2026, al fine di garantire il finanziamento, con particolare riferimento al sub-investimento M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", per l'importo complessivo di € 460.000.000,00, da destinare ai progetti "In Orbit services" e "SST – FlyEye" per la gestione della situazione e del traffico spaziale e il monitoraggio dei detriti orbitali, così finanziati:

- euro 300.000.000,00 da fondi PNRR;
- euro 160.000.000,00 dal fondo complementare.

Con Decreto d'urgenza del Presidente dell'ASI n. 6/2022 del 20 maggio 2022 è stata approvata la "Convenzione per la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 "SatCom", • M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), •M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana";

La Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 "SatCom", • M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), •M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC), è stata sottoscritta il 20 maggio 2022 e registrata alla Corte dei conti in data 28 luglio 2022 con prot. n. 1980;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 81/2022 del 26 maggio 2022 è stato Ratificato il Decreto d'urgenza del Presidente n. 6 del 20 maggio 2022 avente l'approvazione della Convenzione succitata;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 82/2022 del 26 maggio 2022 è stato approvato l'avvio dei Progetti afferenti al PNRR e al FC in esecuzione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure: M1C2.I4.1 "SatCom"; M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"); M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0); M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy", in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 2, e del Fondo Complementare (FC), con cui si è provveduto, in particolare, ad approvare l'avvio dei Progetti del PNRR-FC relativi alle misure di cui ai Piani Operativi del sub-investimento M1C2.I4.4 relativi a "In-Orbit Economy- In Orbit services" e "In-Orbit Economy- SST – FlyEye" per l'importo massimo di € 460.000.000,00;

L'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito indicata ASI), con Determina a contrarre del Direttore Generale n 113/2023 del 2/02/2023, ha indetto una procedura negoziata, in seguito definita anche "procedura", esperita in attuazione dell'art. 158 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice dei Contratti o Codice) previo Avviso di indagine di mercato per l'affidamento di "Servizi inerenti alla realizzazione della stazione osservativa Space Debris Laser Ranging (SDLR) presso la sede ASI-CGS di Matera".

Le attività di cui al progetto in argomento sono riconducibili all'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo e, in quanto tali, identificabili con il codice del

Common Procurement Vocabulary (CPV) n. "73300000-5 - Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo". I risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità di riferimento secondo le modalità stabilite agli articoli 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI. Le attività sono pertanto da considerarsi in deroga all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici vigente all'epoca dell'instaurarsi della procedura di gara), secondo le previsioni dell'art. 158, comma 1 dello stesso, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a).

Con decreto del Direttore Generale dell'ASI n. 604/2023 del 14/06/2023 è stata quindi avviata la procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei alla partecipazione in esito alla valutazione delle candidature pervenute in risposta al relativo Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte pervenute è avvenuta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta presentata dalla costituenda società consortile composta da Microgate s.r.l., ASD International S.r.l., Leos S.r.l., LumiSpace Ltd e ASA Astrosystem GMbH è risultata, in base ai criteri indicati nella Richiesta di Offerta, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad € 9.751.306,00 (Euro novemilionisettecentocinquantunomilatrecentosei/00) (IVA non imponibile), di cui € 9.701.306,00,00 (Euro novemilionisettecentounomilatrecentosei/00) a prezzo fermo e fisso per attività di progetto ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali per una durata complessiva delle attività pari a 27,5 mesi.

Il Direttore Generale, con decreto n. 1184/2023, del 12/12/2023 previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura ha aggiudicato l'appalto in favore del consorzio composto da Microgate s.r.l., ASD International S.r.l., Leos S.r.l., LumiSpace Ltd e ASA Astrosystem GMbH; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data 15/12/2023

L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice.

È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso l'ATG, nonché dell'avviso/RdO – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle attività relative ai "Servizi inerenti alla realizzazione della stazione osservativa Space Debris Laser Ranging (SDLR)" come meglio specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell'Allegato Tecnico-Gestionale.
2.4. È fatto in ogni caso divieto al Contraente di beneficiare di misure agevolative pubbliche di qualsiasi altra natura, se non nei limiti di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.

ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di 27,5 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.
3.2 I termini di cui sopra e i termini di seguito identificati nell'art. 4 per gli eventi chiave, non potranno essere prorogati, salvo l'intervento di disposizioni normative nazionali ovvero eurounitarie di estensione dei termini di realizzazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Fondo Complementare (FC), e salve eventuali deroghe concesse da ASI relativamente agli eventi intermedi**.**

ARTICOLO 3-BIS
PIANO DI RIENTRO

3bis.1 In caso di riscontrato e/o previsto ritardo identificato in corrispondenza di eventi tecnici programmatici e/o in qualunque istante nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando il disposto dell'art. 3.2 e quanto previsto relativamente all'applicazione delle penali, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ASI, entro e non oltre cinque (5) giorni dall'accertamento del ritardo stesso. Nella comunicazione il Contraente è tenuto a esporre le ragioni del ritardo e a individuare le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato, fornendo ad ASI un Piano di Rientro tale da consentire il rispetto dei termini previsti.
3bis.2 Il Piano di Rientro verrà approvato dal RUP, sentito il DEC e l'organo di verifica Conformità e verrà trasmesso alla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC. Il Piano di Rientro sarà operativo dopo l'approvazione della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.
3bis.3 Il Contraente si impegna a monitorare il rispetto del Piano di Rientro e a dare periodicamente evidenza ad ASI dello stato di avanzamento di tale Piano.

ARTICOLO 4
PIANO DELLE ATTIVITÀ

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell'ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell'ASI (di cui al successivo art. 14).

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.):

4.2.1) Riunione Iniziale T0

4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento [RA1] (entro) T0 + 2 mesi

4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento [RA2] (entro) T0 + 5 mesi

4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento [RA3] (entro) T0 + 9 mesi;

4.2.5) Quarta Riunione di Avanzamento [RA4] (entro) T0 + 16 mesi;

4.2.6) Quinta Riunione di Avanzamento [RA5] (entro) T0 + 24 mesi;

4.2.7) Riunione Finale [RF] (entro) T0 + 27,5 mesi

L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell'ATG.

4.3 Per ciascuno degli eventi identificati all'art. 4.2. il Contraente è tenuto a consegnare ad ASI la documentazione di comprova di cui agli articoli 38, 39 e 40, come previsto nell'ATG al presente contratto.

ARTICOLO 5
PREZZO

5.1. Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2. L'importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € € 9.751.306,00 (IVA non imponibile) di cui € 9.701.306,00 (IVA non imponibile) per attività di progetto ed € 50.000,00 (IVA non imponibile) per oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

5.3. Le attività, **pari al 6.73 %** del totale contrattuale, che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell'ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:

Studio di Ingegneria RS S.r.l. € 477,563.00
Gambato S.n.c. € 175,000.00

5.4. Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le

modalità di cui all'art. 6.

5.5. Resta inteso che ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a proprio carico solo dopo aver ricevuto a sua volta il trasferimento delle risorse da parte della PCM-MITD in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 "SatCom", M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy" in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC).

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all'articolo 5.2.

6.2. L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda il prezzo di cui all'art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue:

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative agli eventi sopra riportati.

a) € 1.473.572,05 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.2);

b) € 1.200.000,00 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.3);

c) € 1.200.000,00 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.4);

d) € 2.400.000,00 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.5);

e) € 2.400.000,00 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.6);

f) € 1.077.733,95 (IVA non imponibile) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento relativo alla riunione finale

6.3. N.A.

6.4. N.A.

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale saranno emesse successivamente ed in

conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17.

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale, nonché la fattura relativa all'eventuale premio di accelerazione di cui all'art. 7bis, sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI:

a) in base all'esito dell'accertamento, effettuato dall'organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17;
b) in base al previo accoglimento del Piano di Rientro di cui all'art. 3 bis da parte della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC;
c) subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC della documentazione attestante la conclusione dell'intervento.

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. 244/2007.

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).

La fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: "Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 1° marzo 2022

PNNR-FC".
Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l'istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.
6.10. Sull'importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.e) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso anche ai fini di cui all'art. 30 comma 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all'esito dell'accertamento dell'organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata a titolo di penale ai sensi del successivo art. 6.12. La trattenuta effettuata ai sensi del presente articolo potrà, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

6.11. L′ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI ovvero dell'organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, in quanto l'attività non sia stata effettuata o non sia conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG e nel presente contratto, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, **di applicare una trattenuta a titolo di penale** per la parte del pagamento corrispondente all'attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l'attività stessa **[nel caso di PNRR-FC ove necessario attivando la procedura di cui all'art. 3 bis]**. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
6.12. Nel caso di **trattenuta a titolo di penale** sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività, e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi.
6.13. Superato senza esito il termine fissato di cui al comma *6.11* e/o non accettata l'attività, la **trattenuta a titolo di penale** diverrà definitiva, fatto salvo il diritto dell′ASI di valutare l′influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà

informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

6.14. L'ASI procederà al pagamento delle fatture relativo alla milestone finale subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della documentazione attestante la conclusione dell'intervento.

6.15. L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

6.16. L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 *bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

ARTICOLO 7
PENALI

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell'art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall′ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo con la modalità prevista nel presente contratto.

7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.

7.3 Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello **0,06%** per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello **0,1%** per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.4 La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione.

7.5 Nel caso in cui il ritardo si verifichi nella Riunione Finale, fermo restando quanto previsto agli artt. 3 bis e 6.6, ASI tenuto conto anche delle determinazioni

della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC, applicherà la penale nella misura massima di cui all'art. 7.11 anche mediante escussione della Garanzia fideiussoria di cui all'art. 10.

7.6 Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all'art. 7.11.

7.7 Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti.

7.8 Ove, in sede di riunione finale il Contraente non abbia dato evidenza, mediante apposita relazione e necessaria documentazione a corredo, del rispetto di ciascuna delle prescrizioni normative inerenti a:

a) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. *DNSH - Do No Significant Harm*);

b) Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);

c) Principio di protezione e valorizzazione dei giovani e dell'occupazione femminile;

d) Principio di parità di genere (*ove applicabile*);

e) Principio di inclusione lavorativa delle persone disabili (*ove applicabile*);

f) Principio del superamento dei divari territoriali (*ove applicabile*);

verrà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente comma sarà comminata, in considerazione della gravità dell'inadempimento, altresì in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al Team di Progetto di cui all'art. 20 relativamente agli interventi relativi al PNRR-FC.

7.9 L'applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall'organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP.

7.10 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

7.11 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 20% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l'importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.

ARTICOLO 7 *BIS*
PREMIO DI ACCELERAZIONE

7 bis.1 In ragione dello specifico e preminente interesse all'ultimazione anticipata delle attività contrattuali, nel caso in cui l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte dell'ASI del certificato di verifica di conformità, al Contraente potrà essere riconosciuto, per ciascun giorno calendariale di anticipo, un premio di accelerazione.

7bis.2 Il premio di accelerazione sarà applicato sull'importo contrattuale di cui all'art. 5.2 (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA) nella misura percentuale del 0,05 %, per ogni giorno di anticipo nella consegna delle attività previste.

7bis.3 Il premio di accelerazione non si applica alle singole riunioni di avanzamento né ai collaudi parziali.

L'adozione di modifiche contrattuali di cui all'art. 17 del presente contratto determinate da:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione della prestazione oggetto del contratto ovvero la sua utilizzazione;

comporterà l'inapplicabilità dell'istituto in parola.

7bis.4 L'applicabilità del premio di accelerazione ed il suo ammontare saranno accertati dall'organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di anticipo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.

7bis.5 L'applicazione delle penali di cui all'art. 7 per singolo evento contrattuale non pregiudica l'applicabilità del premio di accelerazione relativo all'ultimazione anticipata delle attività contrattuali.

7bis.6 In ogni caso l'ammontare massimo del premio di accelerazione non potrà superare il valore di 1,5% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2 (per un importo massimo di euro 146.269,59).

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal

D.lgs. 192/2012.

8.2 In considerazione del fatto che il presente contratto è stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 "SatCom", M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy" in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC), ASI non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da parte della PCM.

ARTICOLO 9
ONERI FISCALI

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).

ARTICOLO 10
GARANZIE DEFINITIVE

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. FDI 290937/24 rilasciata da Banca Popolare di Sondrio di importo pari ad € 490.065,30 (Euro quattrocentonovantamilasessantacinque/30) con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo

garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

10.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione n. 0727552-240308-000529451238 rilasciata da Helvetia per la polizza assicurativa n. 49802102 relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

10.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.

B. Responsabilità

ARTICOLO 11
RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.

11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell'attività svolta come specificato nell'ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.

11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'ASI l'assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante

dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'ASI alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.

11.6 Nei sessanta giorni successivi l'ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.

11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

11.8 Il Contraente è tenuto a rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, al momento della partecipazione alla procedura di gara. Tali obblighi si intendono riferiti al Contraente, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. La clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assume gli obblighi di rispetto del Patto di integrità dovrà, altresì, essere inserita nei contratti stipulati con i subappaltatori stessi.

11.9 L'accertamento del mancato rispetto da parte del Contraente anche di uno solo degli obblighi indicati nel Patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla procedura di gara, che avverrà all'esito di un contraddittorio con il Contraente medesimo, potrà comportare l'applicazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, della sanzione della risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Agenzia di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

11.10 Il Contraente è tenuto in qualunque momento, ove sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e

puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, in ossequio al principio di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, a comunicare tempestivamente ad ASI tali problematiche. Tali problematiche saranno gestite in accordo all'articolo 3 Bis e/o attraverso gli strumenti di Risk Mangement e Quality Management.

ARTICOLO 12
SUBAPPALTO

12.1 Si applica l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
12.2 **N.A.**
12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell'art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell'ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
12.5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitori.

ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE

13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell'ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.
13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attività

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

14.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e che, nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.

14.2 Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all'oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

14.3 In particolare il RUP:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell'oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Generale;

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;

c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

14.4 14.4 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di altre figure identificate in funzione di eventuali specifiche esigenze con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.

14.5 L'ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale) e alle eventuali

trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;

- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell'offerta ed approvata dall'ASI, inclusiva di tutto il personale adeguatamente formato preposto all'attuazione delle specifiche disposizioni applicabili per lo svolgimento dei programmi del PNRR-FC.

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all'ASI nel corso della riunione iniziale:

- il Responsabile di Programma
- il Responsabile Contrattuale

15.2 Responsabile di Programma.

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

- l'interfaccia dei rapporti con l'ASI;
- la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
- il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
- la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell'esecuzione delle azioni;
- la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
- l'organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

15.3 Responsabile Contrattuale.

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di

Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

16.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione della Riunione Finale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

a) accertare l'avvenuta positiva verifica da parte dell'amministrazione titolare PCM-MITD attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target;
b) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
c) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
d) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali, nonché dell'eventuale applicazione del premio di accelerazione;
f) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all'art. 6.10;
g) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
h) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.

ARTICOLO 17
MODIFICHE

17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l'ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell'Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.
17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l'hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell'ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell'ASI.
18.2 L'accettazione da parte di ASI avverrà a positivo completamento delle attività, e ferme restando le determinazioni della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.
18.3 L'accettazione da parte dell'ASI del prodotto definito nell'ATG è subordinata all'emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.
18.4 Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l'ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.7 l'accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all'ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all'ASI del prodotto si considererà efficace.
Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità e l'accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate.
18.5 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.
18.6 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio all'Appendice F "Cognizioni e Brevetti".

ARTICOLO 19
GARANZIA

19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della

riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
19.6 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.
19.7 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori.stabiliti dall'ASI stessa, sentito il Contraente.

ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell'ATG.

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

20.2 Il Contraente si impegna a dare evidenza dell'adeguato impiego di risorse così come previsto dall'ATG al presente contratto e dall'offerta presentata e accettata da ASI.

20.3 Nel caso di impiego della stessa risorsa su più progetti, il Contraente è tenuto a dare apposita comunicazione ad ASI contenente l'elenco delle risorse condivise e deve poter dimostrare, in ogni momento, la quantità di ore prestate per le attività oggetto del presente contratto e per gli altri progetti su cui la medesima risorsa è impiegata. A tal fine, il Contraente dovrà mantenere opportuna rendicontazione delle ore per ciascuna risorsa condivisa (rif. Art. 15). La metodologia adoperata per dimostrare l'utilizzo delle risorse sul progetto deve essere proposta in sede di offerta e sarà applicabile nel corso del programma a valle dell'accettazione da parte di ASI. ASI potrà avvalersi ove necessario in tutto o in parte della verifica degli elementi di cui all'appendice E del presente capitolato generale. 20.4 Ove il Contraente non riesca a dimostrare adeguato utilizzo di risorse o nei casi in cui le risorse non appaiano adeguate allo svolgimento delle attività, ASI potrà richiedere il rafforzamento del Team di programma e le risorse proposte dal Contraente dovranno essere sottoposte ad accettazione da parte di ASI secondo le procedure di cui sopra.
Il mancato rispetto dei commi da 2 a 4 del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.7.8.

ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell'ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l'ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura

conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell'oggetto del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 23
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 24
TRASPORTI E ASSICURAZIONI

24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant'altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell'ATG.
Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc. sono a carico del Contraente.
24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all'ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

ARTICOLO 25
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e

la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC
Pec: asi@asi.postacert.it

per il Contraente:
CASTORE Scarl
all'attenzione del Responsabile di Programma.
Pec: castore@pec.net

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 26
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

La sospensione può, altresì, essere disposta dall'ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l'ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall'ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'ASI deciderà sull'istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

ARTICOLO 27
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall'organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita,

compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.

27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.

ARTICOLO 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazione del termine di conclusione delle attività contrattuali, ovvero dei termini stabiliti dal Piano di Rientro, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
- ove, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali in qualunque momento del ciclo del progetto dovesse essere accertata da ASI l'impossibilità da parte del Contraente di raggiungere gli obiettivi contrattuali definiti;
- violazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm) e dell'art. 39, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
- violazione del Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) ove questa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, 39 e 40 [ove applicabile];
- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- cessione del contratto;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all'esecuzione del contratto;

- sottoposizione del Contraente a procedura di liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- violazione della Legge Antimafia;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- violazione del Patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla procedura di gara/presentazione dell'offerta

28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.
28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.
.

ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE

29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, l'organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
30.2 L'ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall'Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall'ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.
30.3 Il Contraente, all'atto dell'offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo esecutori che intende utilizzare per l'espletamento delle attività contrattuali.
Nell'ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all'atto della stipula.
30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione,

pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d'opera, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.

30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.

30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali.

ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO
(*N/A*)

ARTICOLO 32
REGIME DI SEGRETEZZA

32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti

e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall'ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute**.**

32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".
In ogni caso le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare il logo dell'Unione Europea e l'indicazione: "Attività finanziata dall'Unione europea - NextGenerationEU».

ARTICOLO 33
ASSICURAZIONI SOCIALI

33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 34
FORO COMPETENTE

34.1 In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.

ARTICOLO 35
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I servizi e le forniture riguardanti l'Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l'osservanza, nell'ordine, di:

- **a.** Principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
- **b.** Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;

c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;

d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;

g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);

j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana;

k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;

l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;

m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti;

n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell'ASI;

o. Offerta e documentazione della procedura selettiva;

p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;

q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

r. tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall'ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.

t. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza**.**

ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

36.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
36.3 L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

ART. 38
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

38.1 Il Contraente, ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto a consegnare ad ASI, entro sei mesi dalla stipula del contratto e/o comunque entro diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC:
a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali;

38.2 Il Contraente, conformemente all'impegno presentato in sede di offerta, si impegna a utilizzare i seguenti specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro:

a. impiego del telelavoro;
b. orari flessibili nei primi tre anni di vita del bambino;
c. trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dal tempo pieno a quello parziale per i primi cinque anni di vita del bambino;
d. impegno ad assegnare la lavoratrice che rientri dalla maternità a mansioni che non vanifichino la professionalità e l'esperienza acquisite;
e. forme di welfare aziendale, anche incentivate, rese anche per il tramite degli enti bilaterali e criteri di valutazione della produttività.

38.3 Il Contraente, conformemente all'impegno presentato in sede di offerta, si impegna a a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

ART. 39
PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL TAGGING CLIMA E DIGITALE

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC) la documentazione di comprova del rispetto dell'applicazione dei principi trasversali e generali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale.

Il Contraente dovrà fornire le Schede Tecniche nn. 3, 5, 6 e 8 compilate nella

parte ex post, secondo le indicazioni di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con Circolare del MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.

ART. 40
PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI

Le attività oggetto per presente contratto hanno carattere trasversale su tutto il territorio nazionale.
Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC) la documentazione di comprova del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali.

Il Consorzio CASTORE S.c.a.r.l.
L'Amministratore Delegato
Roberto BIASI

L'Agenzia Spaziale Italiana
il Direttore Generale
Luca Vincenzo Maria SALAMONE

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell'ASI); 30 (Cognizioni, brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Il Consorzio CASTORE S.c.a.r.l.
L'Amministratore Delegato
Roberto BIASI

L'Agenzia Spaziale Italiana
il Direttore Generale
Luca Vincenzo Maria SALAMONE